



COMUNE DI ENTRACQUE

PROVINCIA DI CUNEO

ORDINANZA N. 59/2023

DISCIPLINA CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLI NELLA STAGIONE INVERNALE, IN OCCASIONE DELLE NEVicate E DURANTE LE OPERAZIONI DI SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la sosta dei veicoli lungo le strade cittadine, durante e immediatamente dopo le nevicate, e dopo le precipitazioni nevose durante le operazioni di rimozione della neve, costituisce grave intralcio per il funzionamento dei mezzi adibiti allo sgombero della neve e allo spargimento delle soluzioni saline antigelo, ostacolando il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità;

Ravvisata l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di disciplinare la circolazione e la permanenza dei veicoli sul suolo pubblico nelle circostanze di cui sopra;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visti gli artt. 157, 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. 16.12.1992 N° 495, Regolamento di attuazione C.d.S.;

Visto l'art. 15 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

- 1) Nel periodo ricompreso tra il **01 NOVEMBRE** ed il **30 APRILE** di ogni anno, **durante le nevicate e nelle quarantotto ore successive:**

L'istituzione del DIVIETO DI SOSTA lungo le seguenti Vie e Piazze:

- Piazza Europa su tutta la sua estensione, compreso il lato "Farmacia";
- Via Bealetto dall'incrocio con Via Barale a fronte civico n. 1 di Via Bealetto;
- Via A. Barale, per tutta la sua lunghezza, compresa la piazzetta delle Poste e compresi gli stalli fronte civico n. 4 (fronte bar Millevoglie);
- Piazzale delle Corriere;
- Via Resistenza;
- Piazza Giovanni XXIII;
- Piazza Ildo Vivanti;
- Piazza Champagnat;
- Via Ospedale, in particolare dal civico 13 al Ponte Gerbini;
- Via Fucina (ambo i lati);
- Via Marconi, in particolare tra il civico n. 46 e il n. 52;
- Via Paier in particolare fronte civico n. 6;
- Via del Molino;
- Vicolo Valle;

- 2) Nel periodo ricompreso tra il **01 NOVEMBRE** ed il **30 APRILE** di ogni anno, **dopo le nevicate, durante le operazioni di rimozione/sgombero della neve:**

nessun veicolo potrà sostare o transitare lungo tutte le aree di particolare rilevanza (Piazze, Piazzali, Vie, slarghi ecc.) ed in tutti i luoghi del territorio comunale ove saranno in corso le operazioni di rimozione/sgombero della neve negli orari e nei periodi che di volta in volta saranno indicati mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali mobili e/o mediante la



COMUNE DI ENTRACQUE

PROVINCIA DI CUNEO

regolamentazione del traffico tramite le segnalazioni del personale addetto al servizio di Polizia Stradale.

- 3) Contestualmente si individuano le seguenti aree pubbliche del concentrico ove è consentita la sosta temporanea dei veicoli in occasione delle nevicate:
- Piazza del Mercato, con esclusione dell'arco temporale che va dalle ore 06:00 alle ore 14:00 del sabato in occasione del mercato settimanale;
 - Piazzale in via Aldo Quaranta(piazzale grande fronte villette a schiera);
 - Via Don A. Macagno (fronte lavatoio /giochi di bocce)
- 4) E' fatto inoltre obbligo a qualunque veicolo percorra le suddette strade durante il periodo invernale di limitare la velocità e di prestare la massima attenzione alle condizioni del fondo stradale e massima prudenza per la possibile presenza di mezzi spartineve in senso contrario al normale senso di marcia.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR Piemonte e al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

DISPONE

che le prescrizioni di cui sopra siano portate a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione di apposita segnaletica temporanea predisposta dal Comune di Entracque e posta in opera da personale autorizzato;

che la presente Ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge;

AVVERTE

che la violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 e s.m.i.

che la violazione alle disposizioni dettate dall'art. 15 del vigente Regolamento di Polizia Urbana sarà punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso articolo;

che gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza;

che gli agenti di Polizia Locale o delle Forze dell'Ordine e di Polizia possono disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto, e sono autorizzati ad effettuare tutte le eventuali deviazioni e modifiche alla presente ordinanza ritenute necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione e sicurezza e l'incolumità delle persone.

Dalla Residenza Municipale, li 05 Dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PEPINO Gian Pietro Matteo

